


Publicato il 08/05/2020

N. 00763/2020 REG.PROV.COLL.  
N. 00083/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 83 del 2020, proposto da

Maria Wozniak, rappresentata e difesa dall'avvocato Gino Pandolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell'avv. Gino Nicola Pandolfi in Milano, via Vitruvio n. 5;

***contro***

Comune di Milano, in persona del Sindaco in carica *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Claudio Colombo, Elisabetta D'Auria, Antonello Mandarano e Annalisa Pelucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso gli uffici legali dell'Ente in Milano, via della Guastalla 6;

***nei confronti***

Senaka Praba Galkola Kankanmge, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento:***

- del provvedimento adottato dal Comune di Milano, Direzione Casa Area Assegnazione Alloggi E.R.P, Ufficio Contenzioso e Attività di Supporto, emesso in

data 24.10.2019, con notifica del 31.10.2019, con cui è stato rigettato il ricorso presentato dalla ricorrente diretto ad ottenere il riesame del provvedimento del 20 settembre 2019 di variazione del punteggio ISBARC/R utile ai fini della graduatoria per l'assegnazione di alloggio ERP, ai sensi del Regolamento regionale n. 1/2004;

- di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Relatore il dott. Oscar Marongiu nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2020, tenutasi con le modalità previste dall'art. 84 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, mediante audioconferenza, come specificato nel relativo verbale;

Trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020 cit.;

Rilevato:

- che la ricorrente impugna il provvedimento di variazione della graduatoria per l'assegnazione degli

alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi del R.R. 1/2004, con il quale il Comune di Milano, in data 24.10.2019, ha modificato il punteggio ISBARC/R ottenuto in graduatoria dall'interessata;

- che, come emerge dagli atti di causa, la notifica del ricorso al controinteressato individuato da parte ricorrente non si è potuta ancora perfezionare per ragioni oggettive ed indipendenti dalla condotta dell'interessata;

Ritenuto necessario, ai fini del decidere, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti inseriti nella graduatoria ERP del Comune di

Milano oggetto del contendere, in quanto la ricorrente muove censure che, ove accolte, potrebbero determinare un pregiudizio nei confronti di una parte di essi, i quali si vedrebbero “scavalcati” dall’interessata;

Ritenuto congruo, tenuto conto dell’efficacia territorialmente limitata della graduatoria ERP, nonché del particolare contesto determinato dall’emergenza sanitaria da Covid-19:

- autorizzare parte ricorrente, ai sensi degli artt. 52, comma 2, e 49, comma 3, c.p.a., alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso integrale sul sito Internet del Comune di Milano, da richiedere nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, e con termine perentorio di quindici giorni dall’avvenuta pubblicazione, per il deposito della prova della effettuazione della integrazione del contraddittorio;

- disporre che il Comune, nel caso di richiesta di parte ricorrente, proceda entro cinque giorni alla pubblicazione e non rimuova dal proprio sito Intenet, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva sul presente giudizio, il ricorso di cui si tratta;

Ritenuto opportuno rinviare alla camera di consiglio del 29 luglio 2020 per il prosieguo, sospendendo nelle more il provvedimento impugnato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta):

- autorizza parte ricorrente a notificare per pubblici proclami il ricorso, nei tempi e con le modalità esposte in motivazione;

- rinvia alla camera di consiglio del 29 luglio 2020 per il prosieguo della fase cautelare;

- accoglie interinalmente l’istanza cautelare.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile

2016 e all'articolo 2-*septies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in audioconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché dall'art. 4 del decreto del Presidente del T.A.R. Lombardia - Milano, n. 6 del 19 marzo 2020, con l'intervento dei magistrati:

Rosalia Maria Rita Messina, Presidente

Alberto Di Mario, Consigliere

Oscar Marongiu, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Oscar Marongiu**

**IL PRESIDENTE**

**Rosalia Maria Rita Messina**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.